



# COMUNE DI COMANO TERME

## PROVINCIA DI TRENTO

Via G. Prati, 1 – frazione Ponte Arche – 38077 Comano Terme – C.F. e P.IVA 02146620220  
telefono 0465 701434 - fax 0465 701725

Decreto del Sindaco n. 03/2013	
Prot. n.	4938
Data Adozione:	17 aprile 2013

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7 DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.

### IL SINDACO

Vista la legge 06.11.2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 n. 265 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della legge 03.08.2009 n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27.01.1999 e ratificata ai sensi della legge 28.06.2012 n. 110.

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D.Lvo 27.10.2009 n. 150, anche un responsabile delle prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale.

Visti i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge 06.11.2012 n. 190, che testualmente dispongono:  
*"7. A tal fine l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma nel segretario comunale, salvo, diversa motiva determinazione.*

*8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il Responsabile entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione dei piani e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale".*

Evidenziato che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- "a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività amministrativa;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato i rischio che sino commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11".

Premesso che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- con la circolare n. 1 del 25.01.2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

- ha evidenziato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari, abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- sconsiglia la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo di potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di corruzione, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari.

Dato atto che il Segretario comunale, nella persona del dott. Nicola Dalfovo, è in possesso dei requisiti professionali e morali adeguati a suddetto incarico, avendo sempre assunto un comportamento integerrimo e rispettoso delle leggi e delle regole.

Visto il D.Lvo 31.03.2001 n. 165, recante "Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze".

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale,

## DECRETA

1. di nominare, per i motivi espressi in premessa, il Segretario comunale dott. Nicola Dalfovo quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, ex commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge 06.11.2012 n. 190, avente ad oggetto "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2. di incaricare il responsabile della prevenzione delle corruzione a svolgere i seguenti compiti:
  - entro il 31 gennaio di ogni anno, proporre all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il piano comunale triennale di prevenzione delle corruzione;
  - entro il 31 gennaio di ogni anno, definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
  - verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del piano comunale triennale di prevenzione delle corruzione;
  - proporre la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
  - verificare, d'intesa con il responsabile competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
  - entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;
  - nel caso in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, riferire sull'attività;
3. di precisare che l'attività dovrà essere svolta con riferimento alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni e alla L. 190 dd. 06.11.2012.

## AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso esperire ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza dello stesso, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di conoscenza dello stesso;



Per accettazione:

data 18 APR 2013

dott. Nicola Dalfovo